


Publicato il 09/07/2019

N. 09074/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14357/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14357 del 2018, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Commissione Esame Settore 10/A1 Archeologia non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva:

– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza con mail del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – CINECA in data 31.10.2018, ore 21.42, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei

professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. Del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

– nonché per l'annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente.

– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;

– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;

- delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013 nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ricercatore universitario presso l'Università degli Studi della Calabria e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, versato in numismatica, impugna il giudizio collegiale e i giudizi individuali comunicatigli con email del 31.10.2018 del Cineca, recanti diniego del riconoscimento dell'ASN per la prima fascia.

Si è costituita l'amministrazione resistendo al ricorso.

Il ricorrente ha prodotto memoria difensiva.

Alla pubblica Udienza del 2 luglio 2019 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta contestando il giudizio collegiale e quelli individuali laddove si appalesano pressoché identici e si discostano senza alcuna motivazione dal parere pro veritate richiesto ad esperto di numismatica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 95/2016; l'esperto il quale aveva formulato un giudizio ampiamente positivo del ricorrente sia con riguardo ai titoli che alle pubblicazioni che all'attività di insegnamento. La commissione ha "bypsassato" tale parere senza esprimere le ragioni per le quali esso doveva essere disatteso.

2.1. A parere del Collegio il motivo è fondato e va accolto.

Anzitutto preme osservare che ai sensi dell'art. 8, co. 5 del d.P.R. n. 95/2016 la Commissione nazionale ha facoltà di richiedere pareri pro veritate scritti ad esperti revisori ai sensi dell'art. 16, co. 3, lett. i) della L. n. 240/2010 e l'art. 8 co. 6 stesso decreto stabilisce poi che "l'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato".

Nella specie siffatto incombente motivazionale risulta del tutto omesso.

Invero, l'esperto aveva formulato un parere ampiamente positivo, affermando, ad esempio, relativamente alle pubblicazioni, che il candidato "ha un'ampia produzione scientifica, continuativa e intensa, che lo qualifica come studioso vivace e fecondo, Le pubblicazioni, tra cui i 15 contributi allegati, sono coerenti con il settore concorsuale e riguardano tutte il SSL L-ANT/04 – Numismatica"; precisa che la sua "produzione scientifica mostra la capacità di argomentare con cognizione su diverse questioni, partendo da ragionate basi documentarie (...) i suoi studi rappresentano indubbiamente uno stimolo ad approfondire aspetti e temi da lui messi in luce con molta chiarezza espositiva e presentati con una esauriente messe di dati". Si conclude nel parere dell'esperto nel senso che "si esprime un parere favorevole all'attribuzione del candidato xxxxxx all'idoneità alla prima fascia".

2.1. Orbene, a fronte di siffatte argomentazioni la Commissione si è limitata ad affermare che "all'unanimità, nonostante il parere favorevole dell'esperto esterno, ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni non del tutto sufficienti ad attestarne una posizione preminente riconosciuta in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale".

E' dunque di cristallina evidenza il deficit motivazionale discendente de plano dall'art. 3 della l. n. 241/1990 nonché dai principi in materia di valutazione di pareri, secondo i quali laddove l'organo procedente si avvalga di un parere deve poi adeguatamente motivare il dissenso dallo stesso.

La Commissione non si è data carico di esprimere le ragioni per le quali ha ritenuto di dover dissentire dal motivato, dovizioso ed argomentato parere pro veritate richiesto all'esperto ai sensi dell'art. 8, co. 5 del d.P.R. n. 95/2016 ed è incorsa anche nella aperta violazione dell'art. 8, comma 6, stesso decreto il quale stabilisce che "L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato".

2.2. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, non si può non evidenziare

l'apoditticità e la tautologia delle asserzioni motive, laddove si afferma che il candidato "presenti complessivamente titoli e pubblicazioni non del tutto sufficienti ad attestarne una posizione preminente riconosciuta in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale".

In primo luogo osserva il Collegio che è in re ipsa il tratto tautologico ed autoreferenziale della motivazione che correda il riportato giudizio non illustrando la Commissione i profili contenutistici delle pubblicazioni – adempimento espressamente prescritto dalla normativa – né parallelamente le ragioni per le quali le pubblicazioni non presenterebbero, in riferimento a quei profili di contenuto, i caratteri dell'originalità, del rigore metodologico e della rilevanza delle tematiche. Manca invero qualsiasi riferimento analitico alle ragioni per le quali si è approdati al contestato stroncatorio giudizio.

2.3. Ravvisa inoltre il Collegio la sostanziale sovrapposibilità anche in termini lessicali dei giudizi dei singoli commissari, là dove ad es. il commissario Biagi asserisce che il candidato "non sia da considerare, al momento, sufficientemente maturo per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia" mentre il commissario Hatari assume che il candidato "non palesi ancora maturità strategica e sistematicità di percorsi conoscitivi tali da giustificare il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale" e il commissario Rotili afferma che il ricorrente "non evidenzia ancora quel livello di maturità che è richiesto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica".

In definitiva, sulla scorta delle esposte considerazioni il ricorso si prospetta ondato e va conseguentemente accolto con il favore delle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il giudizio collegiale e i giudizi individuali impugnati.

Condanna l'Amministrazione a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in €

2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO